



Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Provinciale Novara e Vco

Segreteria c/o Giubertoni Valerio - Vicolo del Senato, 4 - 28066 Galliate (No)
E-Mail : info@aiaconovaravco.it - Tel. 389.8069558 (Guido Gaudio Presidente)



data a/r o p.e.c. quanto prima e, in caso di mancato riscontro, va instaurata causa presso il Collegio Arbitrale. E' fondamentale aver fatto sottoscrivere l'accordo economico. Gli importi non corrisposti vanno in prescrizione al termine della stagione sportiva successiva.

Teoricamente per il mancato riconoscimento degli emolumenti si può procedere anche tramite la Giustizia Ordinaria, ma necessita il benestare della FIGC, stante la clausola compromissoria che ciascun associato sottoscrive al momento del tesseramento, e questa difficilmente viene concessa. Indipendentemente dall'esito della causa civile, il tecnico sarà poi oggetto, senza non autorizzato, di deferimento alla Procura Federale, con conseguente inibizione e, talvolta, anche sanzione pecuniaria.

Possibilità novità con la Riforma dello Sport

Con l'emanazione del D.Lgs. 117/2017 si è dato il là per una revisione totale di alcune norme, fra l'altro quelle di carattere economico attinenti i volontari nel mondo sportivo, e fra essi non sono compresi solo i dirigenti, bensì anche allenatori e giocatori.

Al momento non c'è ancora una certezza su nuovi limiti di erogazione compensi, ma è giusto segnalarlo poiché potrebbe incidere già dalla stagione 2021/2022.


Allenatori dilettanti in ambito professionistico

Fondamentale l'articolo 46 delle N.O.I.F.: le società professionistiche, ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, richiamata anche dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono tenute ad iscrivere all'EN-PALS ed all'INPS, secondo le competenze rispettive, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori "professionisti" e gli allenatori, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti.

Quindi gli allenatori dilettanti che operano per Società professionistiche sottoscrivono un contratto contenenti condizioni leggermente diverse da quelli del Settore Dilettantistico, avendo contenuti anche di carattere previdenziale.

Assoggettamento fiscale

Gli emolumenti verso soggetti che operano nell'ambito dello sport dilettantistico sono esenti da qualsiasi imposta sino al limite di euro 10.000,00 nell'anno solare. Per gli importi superiori e fino a euro 30.658,28 è applicata la ritenuta secca del 23% (prima aliquota Irpef) oltre che le addizionali regionali e comunali. Attenzione soprattutto a chi cambia Società, poiché quanto percepito nel 1° semestre fa cumulo con quanto incassato nel 2° semestre: sono due stagioni sportive diverse ma l'anno solare (e quindi quello fiscale) è lo stesso.



I rimborsi chilometri non sono tassati se relativi a trasferimenti fuori dal territorio comunale e comunque nel limite delle tariffe ACI. Il rimborso chilometrico fa cumulo col premio di tesseramento.